

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI RAGGRUPPAMENTO E/O TRATTAMENTO E/O
SELEZIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL'AMBITO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
FRANCAVILLA AL MARE AI FINI DELLA MESSA IN RISERVA**

ART. 1 OGGETTO

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di raggruppamento e/o trattamento e/o selezione dei rifiuti urbani e assimilati derivanti da raccolta differenziata ai fini della successiva messa in riserva come da prospetto di seguito riportato:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	TIPOLOGIA SERVIZIO	TONNELLATE STIMATE
150102	imballaggi in plastica	pressatura frazione estranea	15,00
150106	multimateriale	selezione e smaltimento frazione estranea	910,00
150106	multimateriale	Pressatura imballaggi in plastica	429,00
150106	multimateriale	pressatura imballaggi in acciaio	39,00
150106	multimateriale	pressatura imballaggi in alluminio	7,80
150107	imballaggi in vetro	raggruppamento	925,00
200135- 200136- 200123- 200121- 200133	RAEE, frigoriferi e batterie	raggruppamento	115,00
200138	legno	raggruppamento per avvio a riciclo	250,00
200307	rifiuti ingombranti	raggruppamento per invio a riciclo	200,00

200201	rifiuti biodegradabili (potature)	raggruppamento per invio a riciclo	480,00
160103	pneumatici fuori uso	raggruppamento per invio a riciclo	8,00
200132	farmaci scaduti		2,00
80318	toner esauriti	raggruppamento per invio a riciclo	0,70
200303	spazzamento stradale	avvio a riciclo	700,00
200140	metallo	raggruppamento per invio a riciclo	45,00
200101	rifiuti carta e cartone	raggruppamento per invio a riciclo	860,00
150101	imballaggi carta e cartone	raggruppamento per invio a riciclo	590,00

Il trasporto avverrà con mezzi di proprietà del gestore del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti sul territorio comunale mediante propri addetti.

2. Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato e suscettibile di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione delle raccolte differenziate della stagione turistica. Tale quantitativo è oscillabile stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo del servizio è pari a € 363.613,60, così' suddiviso:

- a) € 324.655,00 – **anno**, per costo del servizio;
- b) € 32.465,50 per i.v.a. al 10%;
- c) € 0,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) € 6.493,10 per spese tecniche.

2. Il prezzo a base di gara è di €324,655,00, Iva esclusa;

3. Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto raccolto e recuperato nell'anno 2016-2017.

4. Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato;

5. Per l'esecuzione del servizio di cui all'art.1 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a base d'asta, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto conferito a trattamento.

6. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Comune o, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

7. Il corrispettivo sarà pagato dal Comune all'Appaltatore in unica rata annuale, entro trenta giorni da quello di presentazione della relativa fattura al protocollo comunale, previa rendicontazione del quantitativo di rifiuti smaltiti dall'appaltatore;

8. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata e sarà pari al tasso degli interessi legali.

9. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Comune, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.

10. Le penalità applicate in caso di disservizi saranno escluse dalla polizza definitiva.

11. Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Comune, risulteranno non svolti.

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Il servizio comprende le operazioni di raggruppamento per messa in riserva e/o trattamento e/o selezione dei rifiuti urbani e assimilati derivanti da raccolta differenziata eseguita su tutto il territorio comunale;

3. la raccolta ed il trasporto dei rifiuti verrà assicurato da ditta appositamente incaricata dall'Ente.

4. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, fornito dal Comune, con l'indicazione dei pesi per ciascuna tipologia.

5. La ditta partecipante dovrà indicare in sede di offerta una piattaforma ecologica autorizzata, dislocata a distanza non superiore a km. 50,00 dal Comune di Francavilla al Mare, dove l'attuale gestore del servizio di raccolta provvederà a depositare le varie tipologie di rifiuto raccolto. Successivamente la ditta partecipante provvederà, a sua cura e spese, alle successive operazioni di raggruppamento, messa in riserva e/o trattamento e/o selezione e/o conferimento a discarica autorizzata. Gli eventuali costi di utilizzo della piattaforma ecologica saranno a carico della ditta partecipante.

La distanza chilometrica deve essere determinata utilizzando, a pena d'esclusione, il sito internet www.michelin.it – link "itinerari" – sezione "tipo di itinerario" opzione "il più corto".

6. L'importo complessivo offerto dalla ditta dovrà risultare dalla somma dell'offerta per ogni tipologia di materiale come da tabella riportata nello schema di offerta.

7. La distanza chilometrica deve essere determinata utilizzando, a pena d'esclusione, il sito internet www.michelin.it – link "itinerari" – sezione "tipo di itinerario" opzione "il più corto".

8. I rifiuti oggetto dell'Appalto dovranno essere trattati in impianti autorizzati dall'autorità competente, l'eventuale utilizzo di impianti alternativi non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di 12 mesi dalla data del contratto (o della consegna del servizio, effettuata in via d'urgenza, se anteriore).

Alla sua scadenza, il contratto può essere prorogato alle medesime condizioni nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore.

2. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 e art. 103 del Dlgs 50/2016). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini previsti dal bando di gara e dovrà avere durata di almeno 180 (centotrenta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

2. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del valore complessivo del lotto di appalto.

3. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, o in percentuale maggiore ex art. 103 del D.lgs. n. 50/2016

4. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, ivi compreso il pagamento dei mezzi di proprietà dell'Impresa Appaltatrice cessante, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante all'Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 4 comma 6 del presente capitolato.

Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.

6. La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempimenti contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.

7. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.

8. La cauzione sarà svincolata progressivamente, con riferimento all'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione residuale, ad insindacabile giudizio del Stazione Appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Impresa Appaltatrice non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

2. In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n. 217 del 17/12/2010, l'aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.

3. L'appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.

4. La violazione a quanto sopra costituirà motivo di risoluzione del contratto.

ART. 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi per la stipula del contratto in forma digitale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

2. Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica-amministrativa in modalità digitale, nella data fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Impresa Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Impresa Appaltatrice dall'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione, e il servizio verrà affidato alla concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

ART. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'Appaltatore assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.

ART.9 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.

1. L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, e della disciplina dei propri dipendenti secondo la normativa in vigore.

2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Comune, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99.

3. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Comune a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.

ART. 10 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti saranno conferiti dal Comune, tramite il propria ditta incaricata, presso le piattaforme ecologiche indicate in sede di gara nel rispetto degli orari e delle disposizioni richieste. Il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura, delle analisi merceologiche necessarie ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

2. L'impianto dovrà essere aperto anche nelle festività concordate con il Comune, ad eccezione del 25 dicembre e del 1 gennaio.

L'orario di apertura dell'impianto di deposito dovrà essere adeguato all'esigenza dei servizi del nostro territorio.

ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLO E VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Il Comune, anche per il tramite della propria ditta che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti indicati dall'Appaltatore, finalizzate al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

2. Al termine del contratto verrà effettuata la conformità finale e verrà rilasciato il relativo certificato ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 12 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'at. 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

2. In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla Stazione Appaltante, pena la risoluzione del contratto. E' altresì consentita la modificazione della composizione dell'ATI aggiudicataria nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento.

3. L'affidamento in subappalto di parte dei servizi oggetto di appalto è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico economico indicati nel bando di gara, da verificarsi in base al valore percentuale delle prestazioni che il medesimo

intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto e non deve versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

5. Le ditte partecipanti in sede di offerta devono indicare la volontà di servirsi del subappalto, specificando i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare. I servizi o le parti di servizio da subappaltare devono essere puntualmente specificate. Non saranno ritenute valide e quindi non autorizzabili indicazioni che comprendono la totalità dei servizi da eseguire o in misura superiore alla percentuale indicata dalla normativa.

6. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa Appaltatrice, di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

7. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo contrattuale.

8. L'appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme sopraccitate da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

9. L'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

10. L'impresa che intende subappaltare deve trasmettere, alla Stazione Appaltante, copia del contratto di subappalto almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della servizio.

11. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione Appaltante, l'impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di ordine speciali, relativamente all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali

12. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà l'Impresa Appaltatrice dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del contratto.

13. Il contratto di subappalto iniziato senza preventiva autorizzazione espressa o tacita per decorrenza del termine legale dalla richiesta è da considerarsi nullo.

14. Il mancato rispetto della disposizione comporta oltre alle sanzioni penali anche la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto di appalto e, conseguentemente di incamerare la cauzione definitiva, con diritto al risarcimento dei danni ed il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Stazione Appaltante per effetto della risoluzione stessa.

15. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme sopraccitate da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

16. L'impresa Appaltatrice, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 è tenuta al pagamento diretto dei subappaltatori, non essendovi alcun rapporto tra questi ultimi e la Stazione Appaltante, ad eccezione dei casi previsti all'art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.

17. Infine, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore (come previsto dal contratto stipulato tra gli stessi soggetti; pagamento, comunque, che non deve avvenire oltre 60 gg dalla presentazione della fattura dei servizi al protocollo comunale e, comunque, in concomitanza con il pagamento del Comune, in quanto il contratto di subappalto, è un contratto derivato o "sub-contratto" e come tale soggetto alle vicende del contratto principale, dal quale è caratterizzato per il fatto di avere lo stesso od analogo contenuto economico ed il medesimo tipo di causa di quello principale) copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

18. Qualora l'Impresa Appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore, nei termini di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante provvederà alla formale contestazione

dell'addebito all'appaltatore, assegnando un termine di quindici giorni entro il quale adempiere ai suoi obblighi o fornire i necessari chiarimenti a giustificare l'omesso invio delle stesse; contestualmente la Stazione Appaltante sospenderà il pagamento a favore dell'operatore della prima

fattura utile a coprire l'importo del mancato pagamento del subappalto, sino al ricevimento dei documenti richiesti. Questo non potrà far maturare interessi di mora.

19. Le prestazioni affidate in subappalto non possono diventare oggetto di nuovo subappalto.

ART. 13 - REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

ART. 14 – QUINTO D'OBBLIGO

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, potrà ordinare durante l'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo dell'aggiudicazione.

ART. 15 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente Capitolato Speciale sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici essenziali.

2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

3. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.

4. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Impresa Appaltatrice quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra impresa, alla continuazione degli stessi con addebito all'Impresa Appaltatrice delle spese e delle eventuali penalità.

6. Qualora la sospensione, totale o parziale, dei servizi in appalto sia ingiustificata, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 18.

ART. 16 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

ART. 17 - PENALITÀ

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, e precisamente:

a) Inosservanza del Capitolato Speciale d'Appalto

b) Ritardo di inizio o Interruzione di servizio

l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà soggetto a sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 (euro cinquecento) ad un massimo di Euro 3.000,00 (euro tremila) ciascuna.

2. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'appaltatore avrà 8 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

3. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

4. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

5. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
6. L'ammontare delle penalità saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

ART 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:
 - a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
 - b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
 - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
 - f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Comune;
 - g) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale;
 - h) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
 - i) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - j) quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni allo svolgimento dell'attività;
 - k) nel caso siano violate le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - l) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art.1456 del cc. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Comune comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il Comune dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.
5. Il Comune si riserva di applicare l'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - DIRITTO DI RECESSO

1. E' facoltà del Comune di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs.19/04/2016 n. 50.
2. In caso di recesso per cause e/o volontà della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà riconoscere i maggiori oneri derivanti al Comune da detto recesso.

ART. 20 - SEDI E RECAPITI

1. Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;

ART. 21 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore deve nominare un Responsabile Unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

2. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART. 22 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Impresa Appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i e relativi decreti attuativi (es. DM Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.);
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto Ministeriale 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici";
- Legge n. 221 del 28/12/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";
- al R.D. 23.05.1924, n. 827
- alla L.R. 45/2007 e ss.mm.ii.
- alla L.R. 36/2013 e ss.mm.ii.
- al D.p.r. 158/2001
- all'art. 14 del dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Decreto Ministeriale 13/02/2014
- Legge n. 89 del 23/06/2014
- Legge n. 166/16 del 19 agosto 2016, GU n. 202 del 30 agosto 2016.

ARTICOLO 23 – CESSIONE DEL CREDITO

1. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia.

2. L'Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni di cui alla Legge 21/02/21991 n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa.

3. Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune stesso quale soggetto debitore.

ART. 24 - CONTROVERSIE

1 Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Chieti.

2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.